

Provvedimenti del giudice civile - sentenza - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8942 del 12/04/2013

Data di deliberazione della sentenza - Omessa e/o erronea indicazione - Conseguenze - Nullità del provvedimento – Esclusione - Errore materiale emendabile ex artt. 287, 288 cod. proc. civ. - Configurabilità.

La data di deliberazione della sentenza non è, a differenza di quella di sua pubblicazione (che ne segna il momento di acquisto della rilevanza giuridica), un elemento essenziale dell'atto processuale, sicchè la relativa mancanza e/o la sua erronea indicazione non comportano alcuna nullità deducibile con l'impugnazione, costituendo, invece, fattispecie di mero errore materiale emendabile ex artt. 287 e 288 cod. proc. civ., ed altrettanto dicasi per l'ipotesi di diversità tra la prima di tali date, riportata in calce alla sentenza, e quella dell'udienza collegiale all'uopo fissata, tanto non essendo, di per sé solo, sufficiente a far ritenere, qualora quest'ultima sia successiva, che detto provvedimento sia stato deliberato prima di tale udienza, cioè a far ritenere superata la presunzione di rituale decisione della causa da parte del collegio.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8942 del 12/04/2013